

818.101.26

Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19
nella situazione particolare
(Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

del 19 giugno 2020 (Stato 15 agosto 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 2012¹
sulle epidemie (LEp),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l'epidemia di COVID-19.

² I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID-19) e interrompere le catene di trasmissione.

Art. 2 Competenza dei Cantoni

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze.

Sezione 2: Provvedimenti nei confronti delle persone

Art. 3 Principio²

Ogni persona rispetta le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti l'igiene e il comportamento durante l'epidemia di COVID-19³.

RU **2020** 2213

¹ RS **818.101**

² Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2020, in vigore dal 6 lug. 2020 (RU **2020** 2735).

³ Consultabili su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Nuovo coronavirus > Così ci proteggiamo.

Art. 3a⁴ Viaggiatori sui trasporti pubblici

¹ Chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune deve portare una mascherina facciale. Sono esentati da quest'obbligo:

- a. i bambini fino al compimento dei 12 anni;
- b. le persone che possono dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali.

² Per veicoli del trasporto pubblico di cui al capoverso 1 s'intendono:

- a. i veicoli di imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 della legge del 20 marzo 2009⁵ sul trasporto di viaggiatori, escluse le sciovie e le seggiovie; a queste si applicano i provvedimenti stabiliti dal gestore nel piano di protezione;
- b. aeromobili di imprese titolari di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 1948⁶ sulla navigazione aerea, utilizzati nel traffico di linea o charter.

Sezione 3: Provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni

Art. 4 Piano di protezione

¹ I gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un piano di protezione.

² Al piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni:

- a. il piano deve prevedere provvedimenti concernenti l'igiene e il distanziamento per la struttura o la manifestazione; sono ammesse distanze inferiori se sono previste misure di protezione idonee, quali l'uso della mascherina facciale o l'installazione di barriere adeguate;
- b. se a causa del tipo di attività, delle circostanze locali o per motivi di esercizio o economici non è possibile per una determinata durata né rispettare il necessario distanziamento né adottare misure di protezione, occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l'articolo 5.

³ Le prescrizioni di cui al capoverso 2 sono precisate nell'allegato. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) le aggiorna d'intesa con il Dipartimento federale

⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 2 lug. 2020 (RU 2020 2735). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni), in vigore dal 15 ago. 2020 (RU 2020 3547).

⁵ RS 745.1

⁶ RS 748.0

dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) in base allo stato attuale della scienza.

⁴ Nel piano di protezione deve essere designata una persona responsabile dell'attuazione del piano e dei contatti con le autorità competenti.

Art. 5 Registrazione dei dati di contatto

¹ In caso di registrazione dei dati di contatto secondo il numero 4 dell'allegato, le persone interessate devono essere informate in merito alla registrazione e all'impiego dei dati. Se i dati di contatto sono già disponibili, segnatamente negli istituti di formazione o in occasione di eventi privati, occorre informare in merito all'impiego.

² Su richiesta, i dati di contatto devono essere trasmessi ai servizi cantonali competenti per l'identificazione e l'informazione delle persone sospette contagiate conformemente all'articolo 33 LEp.

³ I dati di contatto rilevati non possono essere trattati per nessun altro scopo e devono essere conservati fino a 14 giorni dopo la partecipazione a una manifestazione o la visita di una struttura e in seguito immediatamente cancellati.

Art. 6 Disposizioni particolari per le manifestazioni

¹ Le grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti sono vietate.

² Per le manifestazioni con oltre 300 visitatori, in caso di registrazione dei dati di contatto secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera b occorre prevedere una suddivisione in settori di posti in piedi o a sedere con un massimo di 300 persone.

³ Per le manifestazioni private, segnatamente gli eventi familiari, che non si tengono in strutture accessibili al pubblico o i cui partecipanti sono noti agli organizzatori, si applica unicamente l'articolo 3. Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato né adottare misure di protezione, l'organizzatore è tenuto a trasmettere i dati di contatto delle persone presenti secondo l'articolo 5 capoverso 2.

⁴ Alle manifestazioni politiche e della società civile si applica unicamente quanto segue:

- a. è ammessa la presenza di oltre 1000 persone;
- b. i partecipanti devono portare una mascherina facciale.

⁵ Alle manifestazioni con un massimo di 30 persone si applica unicamente l'articolo 3.

Art. 7 Agevolazioni da parte dei Cantoni

L'autorità cantonale competente può autorizzare agevolazioni rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 4 capoversi 2-4 e agli articoli 5 e 6 se:

- a. lo impongono interessi pubblici preponderanti; e
- b. l'organizzatore o il gestore presentano un piano di protezione secondo l'articolo 4, che comprenda provvedimenti specifici per impedire la diffusione del coronavirus (COVID-19) e interrompere le catene di trasmissione.

Art. 8 Provvedimenti supplementari dei Cantoni

¹ Se il numero di persone che devono essere identificate e informate conformemente all'articolo 33 LEp aumenta al punto che questo provvedimento non è praticabile, il Cantone può, per un periodo limitato, prevedere una limitazione del numero di ospiti, visitatori nelle strutture o di partecipanti alle manifestazioni al di là delle prescrizioni della presente ordinanza.

² Se in un luogo circoscritto si verifica un numero elevato di infezioni o vi è un pericolo imminente che si verifichi, il Cantone può, per un periodo limitato, prendere provvedimenti conformemente all'articolo 40 LEp a livello regionale. Preliminarmente sente l'UFSP e lo informa dei provvedimenti presi.

Art. 9 Controllo e obblighi di collaborazione

¹ I gestori e gli organizzatori devono:

- a. su richiesta, presentare il loro piano di protezione alle autorità cantonali competenti;
- b. concedere alle autorità cantonali competenti l'accesso alle strutture e alle manifestazioni.

² Se constatano che non è disponibile o non è rispettato un piano di protezione adeguato, le autorità cantonali competenti prendono opportuni provvedimenti. Possono chiudere singole strutture oppure vietare o disperdere singole manifestazioni.

Sezione 4: Provvedimenti di protezione dei lavoratori

Art. 10 Provvedimenti di prevenzione

¹ I datori di lavoro devono prevedere e attuare i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento.

² Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato, occorre prendere provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la possibilità di lavorare da casa, la separazione fisica, squadre separate o l'uso di mascherine.

Art. 11 Esecuzione, controlli e obblighi di collaborazione

¹ In applicazione delle disposizioni sulla protezione della salute di cui all'articolo 6 della legge del 13 marzo 1964⁷ sul lavoro, l'esecuzione dell'articolo 10 compete alle autorità di esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale del 20 marzo 1981⁸ sull'assicurazione contro gli infortuni.

² Le autorità esecutive competenti possono effettuare in ogni momento e senza preavviso controlli nelle strutture e nei luoghi.

³ I datori di lavoro devono garantire l'accesso ai locali e ai luoghi alle autorità esecutive competenti.

⁴ Durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità esecutive competenti devono essere attuate immediatamente.

Sezione 5:
Obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria**Art. 12**

I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato quanto segue:

- a. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri;
- b. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19, nonché numero dei degenti malati di COVID-19;
- c. numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri di cure intense nonché numero dei malati di COVID-19 degenti in tale reparto e sottoposti a ventilazione meccanica;
- d. numero totale e occupazione degli apparecchi per l'ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO);
- e. indicazioni sulla disponibilità di personale medico e infermieristico negli ospedali;
- f. capacità massima, segnatamente numero totale di tutti i pazienti e numero totale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati dai loro ospedali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.

⁷ RS 822.11

⁸ RS 832.20

Sezione 6: Disposizioni penali

Art. 13

È punito con la multa chi:

- a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 o all'articolo 6 capoversi 2 e 3;
- b. organizza o svolge una manifestazione vietata secondo l'articolo 6 capoverso 1.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 14 Modifica di altri atti normativi

...⁹

Art. 15 Entrata in vigore e durata di validità

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 22 giugno 2020 alle ore 00.00.

² L'articolo 6 capoverso 4 e l'articolo 14 numero 2 entrano in vigore il 20 giugno 2020 alle ore 00.00.

³ ...¹⁰

⁴ Gli articoli 6 capoverso 1 e 13 lettera b si applicano fino al 30 settembre 2020.¹¹

⁹ Le mod. possono essere consultate alla RU **2020** 2213.

¹⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni), con effetto dal 15 ago. 2020 (RU **2020** 3547).

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni), in vigore dal 15 ago. 2020 (RU **2020** 3547).

Allegato
(art. 4 cpv. 3, 5 cpv. 1)

Prescrizioni relative ai piani di protezione

1 In generale

1.1 Principio

Esiste un maggiore rischio di contagio se non è rispettata la distanza di 1,5 metri per più di 15 minuti.

1.2 Protezione dal contagio da COVID-19

¹ Nella scelta dei provvedimenti di cui all'articolo 4 capoverso 2, il gestore o l'organizzatore provvede a garantire una protezione efficace degli ospiti, dei visitatori e dei partecipanti dal contagio da COVID-19.

² Se vi sono persone che lavorano nelle strutture accessibili al pubblico e durante le manifestazioni, nel piano di protezione i provvedimenti per gli ospiti, i visitatori e i partecipanti devono essere coordinati con quelli di protezione dei lavoratori di cui all'articolo 10.

³ Per garantire una protezione efficace secondo i capoversi 1 e 2, il gestore o l'organizzatore prende, se del caso, provvedimenti differenziati per singoli settori della struttura o della manifestazione, ad esempio per i settori dei posti a sedere o destinati alle pause, oppure per singoli gruppi di persone, ad esempio con la costituzione di squadre fisse.

1.3 Motivazione della registrazione dei dati di contatto

Se nel piano di protezione occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera b, i motivi corrispondenti vanno specificati nel piano.

1.4 Informazione delle persone presenti

Il gestore o l'organizzatore informa le persone presenti (ospiti, partecipanti, visitatori) in merito ai provvedimenti applicabili alla struttura o alla manifestazione, ad esempio l'eventuale obbligo di portare una mascherina facciale, la registrazione dei dati di contatto o il divieto di spostarsi da un settore all'altro.

2 Igiene

2.1 A tutte le persone deve essere offerta la possibilità di lavarsi regolarmente le mani. A tal fine occorre mettere a disposizione disinfettanti per le mani e, per i lavandini accessibili al pubblico, sapone.

2.2 Tutte le superfici di contatto devono essere pulite regolarmente.

- 2.3 Devono essere messi a disposizione abbastanza cestini dei rifiuti, segnatamente per gettare i fazzoletti e le mascherine facciali.

3 Distanziamento

- 3.1 Tra le persone deve essere rispettata una distanza di almeno 1,5 metri (distanza obbligatoria).
- 3.2 In deroga al numero 3.1, nei settori dei posti a sedere i posti devono essere disposti o occupati in modo da lasciare almeno un posto libero o rispettare una distanza equivalente tra due posti a sedere.
- 3.3 Nei settori accessibili agli ospiti delle strutture della ristorazione, compresi i bar e i club, nei quali il consumo avviene seduti a un tavolo, i gruppi di ospiti ai singoli tavoli vanno disposti in modo da rispettare la distanza obbligatoria tra i singoli gruppi.
- 3.4 Il flusso di persone va incanalato in modo da consentire il rispetto della distanza obbligatoria tra tutte le persone.
- 3.5 Sono eccettuati dalle prescrizioni sul distanziamento i gruppi di persone per i quali non ha senso il rispetto della distanza, segnatamente i bambini in età scolastica, le famiglie o le persone che vivono nella stessa economia domestica.

4 Registrazione dei dati di contatto

- 4.1 I dati di contatto delle persone presenti devono essere registrati se le distanze scendono al di sotto della distanza obbligatoria per oltre 15 minuti senza misure di protezione.
- 4.2 Il gestore o l'organizzatore deve informare le persone presenti in merito ai seguenti punti:
- il previsto mancato rispetto della distanza obbligatoria e il conseguente maggior rischio di contagio;
 - la possibilità di essere contattati dal servizio cantonale competente e la competenza di quest'ultimo di ordinare una quarantena in caso di contatti con persone malate di COVID-19.
- 4.3 I dati di contatto possono essere registrati in particolare mediante sistemi di prenotazione o di registrazione dei membri o mediante un formulario di contatto.
- 4.4 Devono essere registrati i seguenti dati:
- cognome, nome, domicilio e numero di telefono;
 - per le strutture, segnatamente quelle della ristorazione e i cinema, e per le manifestazioni con posti a sedere: il numero di posto o di tavolo;

- c. nei settori accessibili agli ospiti delle strutture della ristorazione, compresi i bar e i club, in cui il consumo avviene in piedi, nonché nelle discoteche e nelle sale da ballo: l'ora di arrivo e di partenza;
 - d. per le manifestazioni senza posti a sedere con oltre 300 persone: il settore di cui all'articolo 6 capoverso 2 in cui si troverà la persona.
- 4.5 Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono nonché nei settori accessibili agli ospiti delle strutture della ristorazione, compresi i bar e i club, in cui il consumo avviene seduti a un tavolo è sufficiente registrare i dati di contatto di un solo membro della famiglia o del gruppo.
- 4.6 Il gestore o l'organizzatore deve garantire la riservatezza dei dati di contatto registrati e la sicurezza dei dati, segnatamente nell'ambito della loro conservazione.

5 Provvedimenti particolari in presenza di oltre 300 persone

- 5.1 Nelle manifestazioni con oltre 300 visitatori, tra i settori di cui all'articolo 6 capoverso 2 occorre rispettare la distanza obbligatoria. Il passaggio dei visitatori da un settore all'altro è vietato.
- 5.2 Se vi sono settori delle strutture o delle manifestazioni utilizzate dai visitatori di tutti i settori, ad esempio gli ingressi o i settori destinate alle pause, occorre rispettare le regole di distanziamento o prendere e attuare misure di protezione.
- 5.3 Nelle manifestazioni con oltre 300 partecipanti, la protezione necessaria deve essere definita nel piano di protezione, segnatamente mediante il rispetto della distanza obbligatoria, l'adozione di misure di protezione o, in caso di registrazione dei dati di contatto, la costituzione di squadre fisse o l'esclusione del rimescolamento tra gruppi di oltre 300 persone.
- 5.4 Nei settori accessibili agli ospiti delle strutture della ristorazione, compresi i bar e i club, in cui il consumo avviene in piedi, nonché nelle discoteche e nelle sale da ballo, nel settore degli ospiti, nel locale o in ciascuno dei settori di cui all'articolo 6 capoverso 2 possono essere presenti contemporaneamente al massimo 300 ospiti.

